



COMUNE DI TRENTO

**Servizio Risorse umane**

*Ufficio Gestione e concorsi*

Torre Mirana - via Belenzani, 3 | 38122 Trento  
tel. 0461 884272 - 884282 | fax 0461 884210  
pec: servizio.risorseumane@pec.comune.trento.it  
*Orario di apertura al pubblico:*  
lun. mar. mer. 8.<sup>30</sup>-12.<sup>30</sup> gio. 8-16 ven. 8.<sup>30</sup>-12.<sup>00</sup>

Numero di protocollo associato  
al documento come metadato  
(DPCM 3.12.2013, art. 20).  
Data di registrazione inclusa  
nella segnatura di protocollo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA  
COMUNITARIA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE  
ECONOMICO, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE MEDIANTE  
PIATTAFORMA DIGITALE E SERVIZIO DI PROCTORING DEI TEST PRESELETTIVI  
– PROVE A RISPOSTA MULTIPLA, DELLE PROVE SCRITTE E DELLE PROVE  
ORALI RELATIVE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE (CONCORSI,  
SELEZIONI, MOBILITÀ) DEL COMUNE DI TRENTO E DEL COMUNE DI ROVERETO  
PER TUTTI I PROFILI PROFESSIONALI.

CIG: 9208064EC8

- PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA -

INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto tramite Accordo Quadro.....	pag. 3
Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività. Obblighi a carico dell'Appaltatore e della Stazione appaltante.....	pag. 3
Art. 3 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	pag. 7
Art. 4 – Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro/contratto attuativo.....	Pag. 8
Art. 5 – Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi.....	pag. 8
Art. 6 – Importo dell'Accordo Quadro.....	pag. 9
Art. 7 – Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro/contratto.....	pag. 11
Art. 8 – Avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro/contratto.....	pag. 12
Art. 9 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	pag. 12
Art. 10 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	pag. 12
Art. 11 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	pag. 12
Art. 12 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	pag. 14
Art. 13 – Vicende soggettive dell'Appaltatore.....	pag. 14
Art. 14 – Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	pag. 15
Art. 15 – Subappalto.....	pag. 15
Art. 16 – Tutela dei lavoratori.....	pag. 17



SISTEMA DI GESTIONE  
SICUREZZA CERTIFICATO



**Sede legale:**

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221  
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | [www.comune.trento.it](http://www.comune.trento.it)

COMUNE DI TRENTO



Art. 17 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	pag. 17
Art. 18 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto .....	pag. 18
Art. 19 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati.....	pag. 18
Art. 20 – Sicurezza.....	pag. 18
Art. 20-bis: Disposizioni anti COVID - 19.....	pag. 18
Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	pag. 19
Art. 22 – Proprietà dei prodotti.....	pag. 19
Art. 23 – Trattamento dei dati personali.....	pag. 19
Art. 24 – Garanzia definitiva.....	pag. 19
Art. 25 – Obblighi assicurativi.....	pag. 20
Art. 26 – Penali.....	pag. 21
Art. 27 – Risoluzione del contratto.....	pag. 23
Art. 28 – Recesso.....	pag. 24
Art. 29 – Definizione delle controversie.....	pag. 24
Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	pag. 24
Art. 31 – Obblighi in materia di legalità.....	pag. 26
Art. 32 – Spese contrattuali.....	pag. 26
Art. 33 – Disposizioni anticorruzione.....	pag. 26
Art. 34 – Norma di chiusura.....	pag. 27



### **Art. 1 – Oggetto dell'appalto tramite Accordo Quadro**

1. L'Accordo Quadro ha per oggetto l'impegno dell'Appaltatore ad eseguire il servizio di realizzazione e gestione mediante piattaforma digitale e servizio di proctoring dei test preselettivi – prove a risposta multipla, delle prove scritte e delle prove orali relative alle procedure concorsuali pubbliche (concorsi, selezioni, mobilità) del comune di Trento e del comune di Rovereto per tutti i profili professionali.
2. L'appalto non è suddiviso in lotti.
3. Con l'Accordo Quadro viene definita la disciplina relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento da parte del Comune di Trento – Servizio Risorse Umane e del comune di Rovereto dei contratti attuativi per l'esecuzione del servizio. I singoli contratti attuativi saranno caratterizzati dall'espletamento delle prove relative alle procedure concorsuali pubbliche da effettuarsi da remoto, con le modalità esposte nei successivi articoli.
4. L'Impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione dell'Accordo, si impegna ad eseguire i servizi di volta in volta indicati nei contratti attuativi, nei quali sono individuati le tipologie di servizio e i quantitativi richiesti.
5. Il Comune di Trento – Servizio Risorse Umane/comune di Rovereto richiederà all'Appaltatore di eseguire il servizio sulla base delle effettive necessità che si presenteranno, applicando i prezzi risultanti dall'offerta economica presentata in gara.
6. La conclusione dell'Accordo Quadro non vincola in alcun modo il Comune di Trento - Servizio Risorse Umane/comune di Rovereto all'acquisto di quantitativi minimi, mediante la stipula di contratti attuativi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo dell'Impresa aggiudicataria di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo dell'Accordo, ordinativi di acquisto derivanti dai contratti attuativi eventualmente stipulati. Non potranno essere richieste prestazioni per un valore complessivamente superiore all'importo dell'Accordo Quadro previsto per l'intero periodo di validità dell'Accordo stesso.
7. L'Appaltatore deve eseguire, attraverso i contratti attuativi, tutte le prestazioni necessarie per rendere il servizio richiesto completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dall'Accordo Quadro, dal Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa e parte tecnica, nonché sulla base di quanto proposto in sede di gara nell'Offerta Tecnica presentata e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.
8. L'Impresa aggiudicataria si impegna altresì ad applicare le medesime condizioni contrattuali al comune di Rovereto che, in via autonoma, potrà richiedere, in accordo con il comune di Trento, il servizio oggetto del presente capitolato, stipulando gli appositi contratti attuativi nell'ambito del limite massimo di spesa dell'importo dell'Accordo Quadro. I contratti attuativi stipulati da entrambi i comuni (comune di Trento e comune di Rovereto) concorrono al raggiungimento del limite massimo di spesa di cui all'art. 6.
9. D'ora in poi tutte le volte che viene citata l'Amministrazione comunale, il riferimento deve essere inteso sia al comune di Trento che al comune di Rovereto, fatte salve diverse disposizioni espressamente previste. Per Stazione Appaltante Delegata si deve intendere esclusivamente il comune di Trento.

### **Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività. Obblighi a carico dell'Appaltatore e dell'Amministrazione comunale.**

1. L'Appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle



prescrizioni di cui all'Accordo Quadro ed al singolo contratto attuativo ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 4.

2. Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e professionalmente idoneo a svolgere le relative funzioni.

3. La stipulazione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

4. La partecipazione alla procedura e la stipulazione dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

5. **L'Appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica** che costituisce obbligo contrattuale, **in ogni caso secondo le disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale**. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della l.p. n. 2/2020.

6. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del servizio. È altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti, collaboratori e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

7. Il contratto attuativo avrà la forma dell'ordine d'acquisto effettuato elettronicamente sul MEPAT con il quale verrà commissionato il servizio da eseguire. L'ordine dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- CIG o SMARTCIG;
- indicazione della data e del numero presunto di candidati della singola prova concorsuale;
- importo complessivo;
- rinvio al Capitolato e all'Accordo Quadro per la disciplina dell'esecuzione del contratto stesso.

Il contratto attuativo si intende concluso alla data di ricevimento dell'ordine da parte dell'Appaltatore.

8. Il servizio richiesto dovrà prevedere necessariamente, quali **ELEMENTI MINIMI**, quanto segue:

a. fornitura del servizio di piattaforma digitale che consenta la somministrazione e compilazione da remoto del test preselettivo – prova a risposta multipla/prova scritta, nonché l'effettuazione da remoto della prova orale; la gestione mediante piattaforma digitale e servizio di proctoring dei test preselettivi – prove a risposta multipla, delle prove scritte e orali relative alle procedure concorsuali pubbliche (concorsi, selezioni, mobilità) del comune di Trento e del comune di Rovereto per tutti i profili professionali, avverrà attraverso un sistema di collegamento telematico da parte dei candidati a detta piattaforma, messa a disposizione dall'Appaltatore, e gestita da suoi tecnici/funzionari (cd "proctor") i quali opereranno avvalendosi di locali e strumentazione nella disponibilità dell'Appaltatore stesso. I quesiti saranno progettati dalla Commissione di



concorso. D'ora in poi tutte le volte che viene citata la modalità test preselettivo – test, il riferimento deve essere inteso anche alla modalità della prova a risposta multipla;

b. servizio di tutoring/test per i candidati, da garantire nei 10 giorni precedenti il giorno di effettuazione del test preselettivo/prova, sull'utilizzo della piattaforma digitale, per la verifica delle caratteristiche tecniche della strumentazione e della connessione internet richiesta, nonché sulle modalità di allestimento della stanza in cui il candidato effettuerà il test preselettivo/prova, con effettuazione di una simulazione del test preselettivo/prova a richiesta dei candidati;

c. redazione di dettagliate istruzioni preliminari ai candidati circa le dotazioni software e di connettività necessarie allo svolgimento del test preselettivo/prova da rendere disponibili per i candidati almeno 15 giorni prima il giorno di effettuazione del test preselettivo/prova;

d. predisposizione, gestione e coordinamento tecnico del collegamento online da remoto della commissione esaminatrice e fornitura, in tempo utile, di tutte le relative necessarie istruzioni tecnico-operative e della necessaria formazione, anche mediante approntamento di appositi preventivi test di prova;

e. gestione diretta della fase relativa allo svolgimento del test preselettivo/prova, in coordinamento e secondo le istruzioni del Servizio Risorse Umane del Comune di Trento/del comune di Rovereto e della Commissione esaminatrice;

f. assistenza tecnica di supporto ai candidati per eventuali problemi di connessione alla piattaforma;

g. assistenza tecnica per tutta la durata delle prove per la risoluzione di problematiche che dovessero intervenire durante l'effettuazione delle prove stesse;

h. la gestione delle prove orali mediante piattaforma che consenta un collegamento digitale garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse, l'identificazione dei partecipanti secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale e/o della Commissione esaminatrice, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. Le prove orali prevedono fino ad un massimo di 40 candidati al giorno;

i. predisposizione di almeno due (2) sessioni giornaliere di test preselettivo/prova scritta, con un numero minimo di candidati per sessione gestibili dal sistema pari ad almeno 200;

j. suddivisione dei candidati in aule virtuali, con un rapporto numero candidati convocati al test preselettivo – prove scritte/proctor non superiore a 30/1 e non inferiore a 18/1;

k. la gestione diretta delle procedure di identificazione e registrazione dei candidati in modalità riservata;

l. tempi di identificazione e registrazione dei candidati e delle connesse attività preliminari allo svolgimento del test preselettivo/prova scritta non superiori a 45 minuti per ciascuna sessione da almeno 200 candidati e non inferiori a 25 minuti per ciascuna sessione da almeno 200 candidati. Per sessioni con numero di candidati inferiore a 200 potranno essere definiti tempi inferiori in accordo con l'Impresa Aggiudicataria;

m. predisposizione di un sistema di registrazione audio/video delle operazioni di identificazione e registrazione al test/prova, per ciascun candidato;

n. attività di controllo per la rilevazione delle irregolarità eventualmente commesse dai candidati (monitoraggio tramite webcam, ascolto audio ambientale, verifica per evitare accesso ad altre applicazioni, etc.);



- o. predisposizione per la commissione esaminatrice della possibilità di entrare in qualità di comunicatore e osservatore nelle aule virtuali;
  - p. predisposizione e gestione della procedura di abbandono della prova da parte del candidato durante lo svolgimento della stessa;
  - q. garanzia di un collegamento costante con la commissione esaminatrice, individuando un referente che possa interagire con i commissari;
  - r. l'intero svolgimento dei test/prove di ciascun candidato dovrà essere audio/video registrato;
  - s. la correzione del test dovrà avvenire al termine del test effettuato dai candidati; dovrà essere effettuata in maniera tale da garantire l'anonimato dei candidati e l'abbinamento dei test al nominativo dei candidati dovrà avvenire solo al termine della correzione stessa;
  - t. l'Appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione comunale i risultati relativi alla correzione del test entro la giornata di svolgimento del medesimo test e fornire per ciascun candidato i dati identificativi, il test eseguito e il punteggio conseguito;
  - u. successivamente, non oltre 10 giorni dallo svolgimento del test/prova, dovrà essere consegnato all'Amministrazione anche il filmato relativo all'intero svolgimento dei test/prove di ciascun candidato nonché alla preliminare fase di identificazione e registrazione dei candidati, per essere conservato agli atti secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché per poter verificare anche a posteriori l'eventuale commissione di irregolarità da parte dei candidati;
  - v. in ogni caso l'Appaltatore dovrà garantire la rispondenza dello strumento informatico utilizzato per lo svolgimento dei test/prove da remoto ad adeguati standard di affidabilità, sicurezza e tracciabilità delle comunicazioni, l'identificazione certa dei candidati, la sicurezza dei dati e delle informazioni riguardanti i partecipanti ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii.;
  - w. viene richiesto il supporto tecnico nella gestione di eventuali richieste di accesso agli atti/ricorsi;
  - x. il test/la prova dovranno essere effettuati al massimo entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione comunale e comunque entro un termine non inferiore a 12 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione comunale, in accordo con la Commissione giudicatrice nominata dall'Amministrazione comunale per singolo concorso.
9. Il numero definitivo dei candidati iscritti, il numero e la tipologia di domande previste (test a risposta multipla, domande aperte) sarà comunicato all'Appaltatore almeno dieci giorni prima della data prevista per il test/prova stessa, unitamente al numero di risposte multiple previste per ciascuna domanda del test preselettivo.
10. L'Amministrazione provvederà a fornire all'Appaltatore tutti i dati, gli atti e documenti necessari per gli adempimenti riguardanti il servizio in oggetto. In particolare, le domande del test/prova saranno predisposte dalla Commissione giudicatrice nominata dall'Amministrazione comunale e consegnate in via riservata all'Appaltatore per la somministrazione ai candidati, secondo i dettagli che saranno comunicati all'Appaltatore a seguito della stipula del singolo contratto attuativo.
11. L'Appaltatore dovrà garantire che il contenuto del test/prova resti segreto.
12. L'Appaltatore con tutto il suo personale dovrà garantire la totale riservatezza dei dati, delle informazioni e dei documenti di cui verrà a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
13. L'Appaltatore dovrà indicare, per ogni contratto attuativo, entro 2 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine da parte dell'Appaltatore, i numeri telefonici (cellulare,



fisso e indirizzo di posta elettronica) del referente che dovrà essere sempre reperibile da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 09,00 alle 20,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale. Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve partecipare ad incontri preventivi, anche in videoconferenza, con il RUP per la programmazione della prestazione, nonché per apportare gli eventuali correttivi e per la messa a punto di strumenti di lavoro comune.

### **Art. 3 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) **la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2** “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- b) **la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23** “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e **il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.** “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;
- c) **il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50** “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
- d) **la legge provinciale 23 marzo 2020 , n. 2** “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni”;
- e) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
- f) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- i) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- j) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati



personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione Quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";

k) le norme del codice civile.

2. L'Accordo Quadro e i contratti attuativi devono essere interpretati in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra l'Accordo Quadro o il contratto attuativo e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni dell'Accordo Quadro o del contratto attuativo. Inoltre, in caso di contrasti, le previsioni dell'Accordo Quadro prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle Parti manifestata nel contratto attuativo.

3. Nel caso in cui una o più previsioni dell'Accordo Quadro/contratto attuativo dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni dell'Accordo Quadro/contratto attuativo risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione dell'Accordo Quadro/contratto attuativo conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

#### **Art. 4 – Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro/contratto attuativo**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro/contratto attuativo:

a.1) il Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica, e le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati";

a.2) l'offerta tecnica dell'Appaltatore;

a.3) l'offerta economica dell'Appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);

a.5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;

a.6) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016.

2. L'Accordo Quadro è stipulato fra la Stazione Appaltante Delegata e l'Aggiudicatario, a pena di nullità, mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. I singoli contratti attuativi sono stipulati in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza secondo quanto previsto all'art. 2 comma 7 del presente Capitolato.

#### **Art. 5 – Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi**

1. Il servizio, ad avvenuta stipulazione dell'Accordo Quadro, ha inizio dalla data del verbale di consegna ed ha **durata pari ad anni 2 (due)**.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e



all'art. 19 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, la Stazione appaltante ha facoltà di richiedere all'Aggiudicataria l'avvio dell'Accordo Quadro in via anticipata (d'urgenza) rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'Aggiudicataria stessa tramite PEC. In tal caso, il pagamento delle prestazioni eseguite prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro avverrà a seguito del completamento dei controlli sui requisiti di partecipazione. Nel caso in cui i controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione dovesse avere esito negativo, la Stazione Appaltante provvederà a dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione. Per le prestazioni eseguite l'operatore economico avrà diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.

3. Per durata dell'Accordo Quadro s'intende il periodo entro cui il Comune di Trento – Servizio Risorse Umane/il comune di Rovereto può ricorrere al medesimo mediante la sottoscrizione di “contratti attuativi”.

4. I singoli contratti attuativi possono essere stipulati dal Comune di Trento – Servizio Risorse Umane/dal comune di Rovereto solo nel periodo di durata dell'Accordo Quadro (compresi il rinnovo e l'eventuale proroga tecnica), e hanno la durata individuata dal Comune di Trento - Servizio Risorse Umane/dal comune di Rovereto, fermo restando che ciascun contratto attuativo può avere una durata massima pari alla durata dell'Accordo Quadro. In ogni caso, eventuali prestazioni ancora eccezionalmente in corso alla scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimate proseguendo l'attività anche oltre la data di scadenza; oltre il termine di scadenza dell'Accordo Quadro non potranno essere attivati ulteriori contratti attuativi.

5. Alla scadenza dell'Accordo Quadro, il Comune di Trento – Servizio Risorse Umane in qualità di Stazione Appaltante Delegata si riserva **UN'OPZIONE DI RINNOVO** (esplicando i suoi effetti anche nei confronti del comune di Rovereto, che aderirà tramite i contratti attuativi), alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'Appaltatore, **per una durata pari a 2 (due) anni**. La Stazione Appaltante Delegata esercita tale opzione comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata. L'opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva alla Stazione Appaltante Delegata, a Suo insindacabile giudizio, ed avviene agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni di cui all'Accordo Quadro originario.

6. La durata dell'Accordo Quadro può essere modificata dal comune di Trento in qualità di Stazione Appaltante Delegata (esplicando i suoi effetti anche nei confronti del comune di Rovereto, che aderirà tramite i contratti attuativi) per il tempo necessario, e in ogni caso **per non più di 4 (quattro) mesi**, alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 (**OPZIONE DI PROROGA TECNICA**), per un valore massimo stimato pari ad € 13.466,67. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

#### **Art. 6 – Importo dell'Accordo Quadro**

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte dell'Accordo Quadro, del presente Capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, si intende offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Il contratto di appalto (Accordo Quadro) può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 2/2016 e dell'art. 7, comma 3, della legge provinciale n. 23/1990, l'Amministrazione comunale di Trento in qualità di Stazione Appaltante Delegata, su richiesta scritta da parte dell'Appaltatore,



rivaluterà annualmente il corrispettivo contrattuale, a decorrere dal secondo anno, sulla base delle eventuali variazioni in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI), applicando il 75% dell'ultima variazione percentuale media annua disponibile, come calcolata dall'ISTAT. L'**aggiornamento dei prezzi contrattuali** verrà riconosciuto in riferimento alle prestazioni non ancora effettuate. L'Amministrazione si riserva di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei corrispettivi contrattuali in caso di variazione negativa dell'indice ISTAT;

- il Comune di Trento – Servizio Risorse Umane in qualità di Stazione Appaltante Delegata ha la **facoltà di aumentare le prestazioni entro il limite del 20% dell'importo dell'Accordo Quadro**, qualora ciò sia necessario **in relazione alla necessità di effettuare procedure concorsuali non previste all'atto della programmazione della presente procedura di gara oppure in ragione dell'iscrizione alle procedure concorsuali di un numero di candidati superiore alla base storica**, mantenendo ferme le condizioni originarie e il prezzo offerto senza che per questo motivo l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta. Tale variazione costituisce modifica contrattuale ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della LP n. 2/2016 e può essere esercitata dal Comune di Trento – Servizio Risorse Umane in qualità di Stazione Appaltante Delegata in qualunque momento durante l'intera durata dell'Accordo Quadro (eventuale proroga compresa). La modifica sopra descritta costituisce **OPZIONE**, riservata in via esclusiva alla Stazione Appaltante Delegata comune di Trento (esplicando i suoi effetti anche nei confronti del comune di Rovereto, che aderirà tramite i contratti attuativi), che la esercita in continuità di esecuzione del servizio all'approssimarsi del superamento della quantità originariamente fissata nell'Accordo Quadro; in tal caso l'emissione d'ordine di quantitativi aggiuntivi da parte del comune di Trento Stazione Appaltante Delegata avverrà a seguito di specifica comunicazione via PEC all'Appaltatore da parte del medesimo comune di Trento in merito alla decisione di avvalersi dell'opzione. A seguito di tale comunicazione, anche il comune di Rovereto potrà emettere ordini di quantitativi aggiuntivi nell'ambito del limite del 20% dell'importo dell'Accordo Quadro. I contratti attuativi stipulati da entrambi i comuni (comune di Trento e comune di Rovereto) concorrono al raggiungimento di detto limite;

3. L'Appaltatore si impegna, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, ad accettare le opzioni previste al presente articolo agli stessi - o più favorevoli per il Comune di Trento/Comune di Rovereto – prezzi, patti e condizioni, senza che possa trarne titolo per ottenere indennizzi, risarcimenti o ristori di sorta.

4. Ai fini dell'art. 6 comma 1 della L.P. n. 2/2016, il **valore massimo stimato dell'appalto** (tetto massimo di spesa per l'Accordo Quadro + opzione di rinnovo + opzione di proroga tecnica + opzione del 20 % + oneri interferenziali non soggetti a ribasso pari a zero) è pari ad **€ 210.080,00 al netto di Iva**.

5. L'importo biennale della manodopera è stimato in circa **€ 48.480,00**, corrispondenti al 60 % circa del valore biennale stimato dell'Accordo Quadro.

6. Quantitativi. I quantitativi biennali riportati di seguito sono frutto di una stima presunta, effettuata su base storica e previsionale, del presumibile fabbisogno complessivo del comune di Trento e del comune di Rovereto nell'arco temporale di durata biennale dell'Accordo Quadro. Tale stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per il comune di Trento/comune di Rovereto nei confronti dell'Aggiudicataria dell'Accordo Quadro ed è indicata ai soli fini della formulazione delle offerte economiche (ribassi) e della determinazione dei corrispettivi a seguito di aggiudicazione solo in caso di stipula dei contratti attuativi:



- n. 6 procedure concorsuali fino a 200 candidati iscritti: costo fisso per procedura concorsuale € 2.000,00; costo variabile per ciascuna prova € 15,00/candidato per n. candidati iscritti

€ 15,00 \* 200 candidati = € 3.000,00 per una prova/test

costo fisso € 2.000,00 per procedura concorsuale

importo complessivo procedura concorsuale € 5.000,00 \* 6 procedure = **€ 30.000,00;**

- n. 2 procedure concorsuali fino a 500 candidati iscritti: costo fisso per procedura concorsuale € 2.000,00; costo variabile per ciascuna prova € 15,00/candidato per n. candidati iscritti

€ 15,00 \* 500 candidati = € 7.500,00 per una prova/test

costo fisso € 2.000,00 per procedura concorsuale

importo complessivo procedura concorsuale € 9.500,00 \* 2 procedure = **€ 19.000,00;**

- n. 1 procedura concorsuale fino a 1.000 candidati iscritti: costo fisso € 1.000,00 per procedura concorsuale ; costo variabile € 14,00/candidato per n. candidati iscritti

€ 14,00 \* 1.000 candidati = € 14.000,00 per una prova/test

costo fisso € 1.000,00 per procedura concorsuale

importo complessivo procedura € 15.000,00 \* 1 procedura = **€ 15.000,00;**

- n. 1 procedura concorsuale fino a 1.200 candidati iscritti: nessun costo fisso; costo variabile € 14,00/candidato per n. candidati iscritti.

€ 14,00 \* 1.200 candidati = € 16.800,00 per una prova/test

importo complessivo procedura € 16.800,00 \* 1 procedura = **€ 16.800,00.**

**In caso di effettuazione di più prove per singola procedura concorsuale o di effettuazione di più procedure concorsuali rispetto a quelle stimate per singola tipologia di cui sopra, non potrà in ogni caso essere superato il limite massimo di spesa dell'Accordo Quadro e, quindi, sarà ridotta la possibilità di svolgimento di ulteriori procedure.**

I singoli contratti attuativi sono da stipularsi in parte a costo fisso (ove previsto) e in parte moltiplicando il numero dei candidati iscritti per il prezzo unitario risultante a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara oppure, in caso di procedura concorsuale senza costo fisso, esclusivamente moltiplicando il numero dei candidati iscritti per il prezzo unitario risultante a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

L'offerta economica dovrà indicare la percentuale unica di ribasso da applicare sui costi fissi e sui costi variabili.

#### **Art. 7 – Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro/contratto**

1. Il responsabile del procedimento (del comune di Trento in qualità di Stazione Appaltante Delegata), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione dell'Accordo Quadro congiuntamente al direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro. Per quanto riguarda i



contratti attuativi del comune di Trento il responsabile del procedimento e il direttore dell'esecuzione sono i medesimi dell'Accordo Quadro, mentre il comune di Rovereto provvederà a definirli nell'ambito del singolo contratto attuativo.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro viene comunicato tempestivamente all'Appaltatore.

#### **Art. 8 – Avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro/contratto attuativo**

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante Delegata comune di Trento per l'avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e della singola Amministrazione comunale per i contratti attuativi.

3. Qualora l'Appaltatore non adempia per quanto riguarda l'Accordo Quadro, la Stazione appaltante Delegata comune di Trento ha facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro previa instaurazione del contraddittorio con l'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore non adempia per quanto riguarda il contratto attuativo, provvederanno alla risoluzione del contratto attuativo le singole amministrazioni comunali.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro in contraddittorio con l'Appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione e dall'Appaltatore.

#### **Art. 9 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina della sospensione dell'Accordo Quadro/contratto attuativo (disposta dal Direttore dell'Esecuzione della Stazione appaltante Delegata comune di Trento per l'Accordo Quadro e dal direttore dell'esecuzione della singola Amministrazione comunale per il contratto attuativo) si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 10 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Per la disciplina delle modifiche dell'Accordo Quadro si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

#### **Art. 11 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. L'Amministrazione comunale provvede al pagamento posticipato del corrispettivo, ad avvenuto completamento delle prestazioni, per ciascun concorso pubblico relativamente ad ogni contratto attuativo, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 5 del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

2. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'Appaltatore, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

3. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione, secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto attuativo, nell'Accordo Quadro e nel presente Capitolato.

4. Le modalità di pagamento di cui al presente articolo valgono solo per il comune di Trento. Le modalità di pagamento per quanto riguarda le prestazioni ordinate dal comune di Rovereto, saranno dettagliate nel relativo contratto attuativo.

5. L'accertamento della regolare esecuzione per il comune di Trento e per il



comune di Rovereto avviene entro 30 giorni dal ricevimento di apposito rendiconto contenente l'indicazione delle prestazioni eseguite da parte dell'Appaltatore (**se completate, anche con l'invio dei filmati**), tramite rilascio da parte dell'Amministrazione comunale di documento idoneo ai fini dell'emissione della documentazione fiscale (fattura elettronica) da parte dell'Appaltatore ed è condizione essenziale per procedere a tale emissione. Detto termine è sospeso nel caso in cui il rendiconto venga respinto perché contestato.

6. Il comune di Trento provvede al pagamento del corrispettivo entro 50 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale (fattura elettronica). Detto termine è sospeso nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente. Il comune di Trento non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata inviata a Servizio diverso da quello di merito (Servizio Risorse Umane del comune di Trento).

6bis. Il comune di Rovereto provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale (fattura elettronica). Detto termine è sospeso nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

7. In ottemperanza alle disposizioni sulla fatturazione elettronica di cui al DM 3 aprile 2013 n. 55, l'Amministrazione comunale non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del citato DM 55/2013.

La fattura elettronica presenta caratteristiche peculiari che devono essere tenute ben presenti:

- deve essere generata seguendo uno specifico standard (Standard PA);
- va firmata digitalmente;
- deve essere intestata al comune di Trento Servizio - Risorse Umane;
- deve essere inserito il codice CIG o SMARTCIG (codice identificativo di gara) del singolo contratto attuativo, nonché il numero e la data dell'ordine;
- l'invio deve avvenire esclusivamente tramite il sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Entrate (Sistema di Interscambio – SDI);
- la trasmissione è vincolata alla presenza del Codice Univoco dell'Ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Il Codice Univoco Ufficio destinatario della fattura per il comune di Trento è il seguente: AMK73K; tale codice verrà inserito anche in sede di stipula del contratto.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

I pagamenti sono disposti con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii..

8. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione comunale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

9. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

10. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo



nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 8, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione comunale paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante Delegata mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Stazione Appaltante Delegata procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

11. L'Amministrazione comunale procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e la Stazione appaltante Delegata comune di Trento procede allo svincolo della garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

#### **Art. 12 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. L'Amministrazione comunale ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. L'Amministrazione comunale evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore è chiamato a rispondere all'Amministrazione comunale, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26.

3. L'Amministrazione comunale, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto attuativo. La risoluzione dell'Accordo Quadro spetta unicamente alla Stazione Appaltante Delegata comune di Trento.

#### **Art. 13 – Vicende soggettive dell'Appaltatore**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante Delegata comune di Trento prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.



**Art. 14 – Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione comunale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili all'Amministrazione comunale qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione comunale, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'Amministrazione comunale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. L'Amministrazione comunale non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

**Art. 15 – Subappalto**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione dell'Accordo Quadro. In considerazione della complessità e delicatezza del servizio e della sua utenza e della conseguente necessità di garantire che l'attività principale oggetto dell'Accordo Quadro venga svolta prevalentemente dall'operatore valutato nel corso della procedura di gara assicurando il livello qualitativo richiesto, si ritiene che il subappalto possa essere ammesso nel limite massimo del 40 % dell'importo contrattuale.

2. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Non si configurano come attività affidate in subappalto le categorie di servizi individuate dall'art. 105 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.: in particolare, per quanto riguarda il presente appalto

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante Delegata comune di Trento;

b) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati presso la Stazione Appaltante Delegata comune di Trento prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.



4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, applicabile a seguito di rinvio operato dall'art. 26 comma 5 dalla l.p. 2/2016, si specifica che "il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione comunale, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente."

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, l'Amministrazione comunale procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore comunica, ai fini dell'emissione dell'idoneo documento per l'emissione della fattura di cui all'art. 11 comma 5, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;

b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'Appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

c) il subappaltatore emette fattura all'appaltatore relativa alle prestazioni dallo stesso eseguite;

d) l'Appaltatore emette fattura nei confronti dell'Amministrazione comunale con le modalità ordinarie (artt. 21 e ss. Del DPR n. 633/1972), con indicazione dell'imponibile e dell'imposta per l'importo complessivo delle prestazioni dallo stesso eseguite e, in distinta fattura, per l'importo delle prestazioni realizzate dal subappaltatore;

e) l'Amministrazione comunale verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, l'Amministrazione comunale accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

6. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni



legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del d.p.p.8 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'Amministrazione comunale sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. L'elenco prodotto dall'Appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla Stazione appaltante per i controlli di competenza.

8. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'Appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante Delegata comune di Trento le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La Stazione appaltante Delegata comune di Trento controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

9. L'Appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante Delegata comune di Trento i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

10. L'Affidatario deposita presso la Stazione Appaltante Delegata comune di Trento, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 16 – Tutela dei lavoratori**

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

#### **Art. 17 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto**

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto



di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

#### **Art. 18 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto**

1. Il servizio oggetto di appalto è caratterizzato da alta intensità di manodopera in quanto, a norma dell'art. 50, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto. In particolare, l'importo biennale della manodopera è stimato in circa € 48.480,00, corrispondenti al 60 % circa del valore biennale stimato dell'Accordo Quadro. In armonia con quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1431 del 25 settembre 2020, all'Allegato 1 punto 1, per il presente affidamento, pur in presenza di un servizio ad alta intensità di manodopera, non trova applicazione la clausola sociale dell'art. 32 della legge provinciale n. 2/2016 sulla continuità dei rapporti di lavoro, in quanto l'esecuzione dell'appalto si esaurisce in una prestazione di breve durata nel tempo (qualche giornata all'anno), trattasi di servizio caratterizzato dalla non programmabilità (il farvi poi effettivo ricorso dipende dal numero degli iscritti ai singoli concorsi) o comunque dal carattere non continuativo della prestazione.

#### **Art. 19 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati**

1. In considerazione della complessità e delicatezza del servizio e della sua utenza, della preminente importanza assunta dalle specifiche capacità professionali e tecniche richieste per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, nonché della stima di un numero limitato di ore lavorative (qualche giornata all'anno), non sussiste, nel presente appalto, l'obbligo di assunzione di lavoratori svantaggiati, in deroga a quanto disposto dall'art. 32, comma 3, della L.p. n. 2/2016.

#### **Art. 20 – Sicurezza**

1. L'Appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

4. La tipologia di attività prevista e le modalità di svolgimento della stessa non prevedono rischi interferenziali per i lavoratori di entrambi i contraenti.

#### **Art. 20-bis - Disposizioni anti COVID – 19**

1. Fino a diversa determinazione della Provincia, su proposta del direttore dell'esecuzione, ove previsto, il responsabile del procedimento può riconoscere un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 726 del 29 maggio 2020 della Giunta provinciale.



### **Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore**

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto attuativo/Accordo Quadro verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'Appaltatore ovvero presso il domicilio digitale (PEC) avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

### **Art. 22 – Proprietà dei prodotti**

1. Le domande e i quesiti formulati per i test preselettivi – prove a risposta multipla, per le prove scritte e per le prove orali dalla Commissione di concorso del comune di Trento/comune di Rovereto rimangono di esclusiva proprietà del comune di Trento/comune di Rovereto.

2. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione in relazione al trattamento del materiale prodotto e del relativo utilizzo dei dati da parte del proprio personale.

### **Art. 23 – Trattamento dei dati personali**

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Trento/Comune di Rovereto, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti dell'Amministrazione comunale, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nell'Accordo Quadro/contratti attuativi e nei limiti e per la durata dello stesso Accordo Quadro. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata dell'Accordo Quadro e si considera revocata a completamento dell'incarico.

### **Art. 24 – Garanzia definitiva**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, da costituire sia a favore del comune di Trento che del comune di Rovereto e da produrre alla Stazione Appaltante Delegata comune di Trento. Le percentuali previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 si applicano sul tetto massimo di spesa dell'Accordo Quadro. La cauzione definitiva garantisce il corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e da ciascuno dei relativi contratti attuativi.

2. La garanzia definitiva deve essere vincolata per tutta la durata dell'Accordo Quadro e di tutti i contratti attuativi da esso derivanti e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti attuativi. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro la stessa sarà trattenuta dalla Stazione Appaltante



Delegata comune di Trento.

3. Il comune di Trento e il comune di Rovereto hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle penali. In ogni caso, l'incameramento della garanzia da parte del comune di Rovereto per penali o altro, potrà avvenire solo con atto di assenso espresso del comune di Trento.

4. La garanzia opera nei confronti del comune di Trento a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e, nei del comune di Rovereto, a far data dalla sottoscrizione dei contratti attuativi.

5. In ogni caso lo svincolo definitivo della garanzia definitiva avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione Appaltante Delegata comune di Trento.

6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

8. Nel caso di integrazione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione comunale di Trento/Rovereto è quello di Trento/Rovereto". Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati della Struttura comunale di Trento e Rovereto competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG dell'Accordo Quadro (e il CUP ove necessario).

6. La Stazione appaltante Delegata comune di Trento non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

#### **Art. 25 – Obblighi assicurativi**

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia dell'Amministrazione comunale, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

2. L'appaltatore è ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed



ammanchi.

3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze, cui venga esplicitamente indicato che l'Amministrazione comunale viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

4. In particolare, l'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione comunale di Trento e Rovereto da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale:

Euro 1.500.000,00=(unmilione cinquecentomila/00).

5. L'Appaltatore è obbligato a produrre, in aggiunta alla polizza di cui al comma 4, una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) professionale informatica, che dovrà avere il seguente massimale:

Euro 1.000.000,00=(unmilione/00).

6. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di polizze RC, già attivate, aventi le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alle stesse, nelle quali si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione comunale di Trento e Rovereto.

7. Copia delle polizze, specifiche, o come appendice alle polizze esistenti, conformi all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni, relative al primo contratto attuativo, al R.U.P. del comune di Trento, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio ed hanno valore sino alla scadenza dell'ultimo contratto attuativo e comunque sino all'ultimazione di eventuali prestazioni ancora eccezionalmente in corso alla scadenza dell'Accordo Quadro. La quietanza di avvenuto pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

8. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.

9. Qualora l'appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

## **Art. 26 – Penali**

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni e degli obblighi contrattualmente assunti con il singolo contratto attuativo, con riferimento a quanto stabilito all'art. 2 comma 8 lett. b), c), u) e x) e comma 13 del Capitolato, l'Amministrazione comunale di Trento/Rovereto si riserva di applicare una penale compresa fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille del valore netto massimo dell'Accordo Quadro per ogni giorno di ritardo. Qualora la prestazione di cui alla lettera b) abbia inizio con un ritardo superiore a 4 giorni solari, l'Amministrazione comunale può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto attuativo, ai sensi dell'art. 27, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito. Qualora la prestazione di cui alla lettera c) abbia inizio con un ritardo superiore a 10 giorni solari, l'Amministrazione comunale può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto attuativo, ai sensi dell'art. 27, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione



comunale a richiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito. Qualora l'Impresa sia disponibile a rendere la prestazione di cui alla lettera x) solo oltre i 30 giorni solari oppure solo oltre il minor termine di cui all'Offerta Tecnica, l'Amministrazione comunale può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto attuativo, ai sensi dell'art. 27, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione comunale a richiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito. Qualora la prestazione di cui al comma 13 abbia inizio con un ritardo superiore a 10 giorni solari, l'Amministrazione comunale può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto attuativo, ai sensi dell'art. 27, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione comunale a richiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito. In caso di risoluzione del contratto attuativo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di fare eseguire da altri operatori economici le prestazioni non eseguite, salvo ed impregiudicato il diritto al rimborso delle spese sostenute, al risarcimento per eventuali danni e all'applicazione delle penali.

2. Qualora la prestazione di cui alla lettera b) abbia inizio con un ritardo superiore a 4 giorni solari, per almeno due volte nel corso dell'Accordo Quadro, la Stazione appaltante Delegata comune di Trento può procedere a dichiarare la risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 27, e, dopo aver incamerato la cauzione, rimarrà salvo il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno patito. Qualora la prestazione di cui alla lettera c) abbia inizio con un ritardo superiore a 10 giorni solari, per almeno due volte nel corso dell'Accordo Quadro, la Stazione appaltante Delegata comune di Trento può procedere a dichiarare la risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 27, e, dopo aver incamerato la cauzione, rimarrà salvo il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno patito. Qualora l'Impresa sia disponibile a rendere la prestazione di cui alla lettera x) solo oltre i 30 giorni solari oppure solo oltre il minor termine di cui all'Offerta Tecnica, per almeno due volte nel corso dell'Accordo Quadro, la Stazione appaltante Delegata comune di Trento può procedere a dichiarare la risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 27, e, dopo aver incamerato la cauzione, rimarrà salvo il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno patito. Qualora la prestazione di cui al comma 13 abbia inizio con un ritardo superiore a 10 giorni solari, per almeno due volte nel corso dell'Accordo Quadro, la Stazione appaltante Delegata comune di Trento può procedere a dichiarare la risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 27, e, dopo aver incamerato la cauzione, rimarrà salvo il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno patito.

3. In caso di errori o inadempienze dell'Appaltatore che comportino l'annullamento della procedura concorsuale/prova da parte degli organi competenti, l'Appaltatore dovrà effettuare a sue spese la ripetizione della procedura/prova-e, fatto salvo il risarcimento del danno patito.

4. Per il mancato funzionamento della piattaforma digitale il giorno previsto per l'effettuazione delle prove, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, l'Amministrazione comunale si riserva di applicare una penale pari ad un valore fra il 5 per cento e il 10 per cento dell'importo contrattualmente dovuto con riferimento al singolo contratto attuativo.

5. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, la Stazione appaltante Delegata comune di Trento si riserva di procedere a dichiarare la risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 27, qualora valutati l'inadempimento/il danno di particolare gravità e, dopo aver incamerato la cauzione, rimarrà salvo il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno patito.

6. In caso di altro inadempimento delle prestazioni dedotte in capitolato e/o nel



singolo contratto attuativo, **ivi comprese quelle di cui all'Offerta Tecnica**, l'Amministrazione comunale di Trento/Rovereto si riserva di applicare una penale pari ad un valore fra il 2 per cento e il 10 per cento dell'importo contrattualmente dovuto con riferimento al singolo contratto attuativo. Comunque, in caso di inadempimento della prestazione di cui alla lettera u) (**l'inadempimento è accertato da parte dell'Amministrazione comunale di Trento/Rovereto dopo almeno 20 giorni di ritardo rispetto al termine previsto**), oltre all'applicazione della penale di cui al presente comma, sarà attribuita all'Appaltatore l'eventuale responsabilità conseguente a difficoltà/impossibilità dell'Amministrazione di difendersi in sede di contenzioso promosso dai candidati in ragione dell'indisponibilità dei filmati, per inesatto adempimento, sotto tale aspetto, delle obbligazioni contrattuali.

7. L'entità delle penali variabili è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio arrecato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale di Trento/Rovereto. Le suddette penali sono cumulabili tra loro.

8. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta da parte della singola Amministrazione comunale di Trento/Rovereto, avverso la quale l'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. La penale di cui al comma 3 scatterà automaticamente, senza la procedura di messa in mora preventiva.

9. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni rispetto alla contestazione dell'Amministrazione comunale o nel caso di mancato accoglimento delle medesime osservazioni da parte dell'Amministrazione comunale, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 24 del presente Capitolato.

10. Nel caso in cui l'importo delle penali, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi complessivamente il 10 % del valore massimo netto dell'Accordo Quadro (esclusa la penale di cui al comma 3), la Stazione appaltante Delegata comune di Trento procede a dichiarare la risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 27, e, dopo aver incamerato la cauzione, rimarrà salvo il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno patito

11. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. In ogni caso, l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione comunale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

#### **Art. 27 – Risoluzione del contratto (Accordo Quadro e contratto attuativo)**

1. Per la disciplina della risoluzione dell'Accordo Quadro e contratto attuativo si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) il mancato rispetto di quanto offerto ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP 2/2020;



- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 14 del presente capitolato;
- f) nei casi previsti all'art. 26 del presente Capitolato;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall'Amministrazione comunale nei confronti dell'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 12, comma 3, del presente capitolato;
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, comma 10, del presente capitolato;
- j) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- m) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

4. In caso di inadempimenti o gravi violazioni che abbiano condotto alla risoluzione dell'Accordo Quadro, la risoluzione si estende automaticamente anche ai contratti attuativi stipulati e non conclusi.

#### **Art. 28 – Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 29 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra la Stazione appaltante comune di Trento e l'Appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto attuativo/Accordo Quadro che al termine del contratto stesso/Accordo stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra il comune di Rovereto e l'Appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto attuativo che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

#### **Art. 30– Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:



“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Trento/Comune di Rovereto (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Trento/Comune di Rovereto (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Trento (...).”.

3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante Delegata ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La Stazione appaltante Delegata verifica i contratti sottoscritti tra l'Appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Appaltatore comunica al comune di Trento e al comune di Rovereto gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al comune di Trento e al comune di Rovereto deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

8. L'elenco prodotto dall'Appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'Amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art.



26, comma 3 della Ip 2/2016, l'Appaltatore deve comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto ed può costituire motivo, imputabile all'Appaltatore, per la sospensione dei servizi.

### **Art. 31 – Obblighi in materia di legalità**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto attuativo/Accordo Quadro nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto attuativo/Accordo Quadro, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

### **Art. 32 – Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto attuativo/Accordo Quadro e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.

### **Art. 33 – Disposizioni anticorruzione**

1. A norma dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato da ultimo con deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016 n. 250 e dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rovereto adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 163 di data 18.11.2014 - rinvenibili sul sito della singola Amministrazione comunale – i contenuti dei predetti Codici si applicano per quanto compatibili nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.

2. Nel contratto attuativo/Accordo Quadro è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

3. L'Amministrazione comunale, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

4. L'Amministrazione comunale, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone/pronuncia, se del caso, la risoluzione/decadenza dal contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

5. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto attuativo/Accordo Quadro, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque



aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del comune di Trento e/o Rovereto che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. In applicazione della disposizione normativa sopra citata, sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001.

**Art. 34 – Norma di chiusura**

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

IL DIRIGENTE  
SERVIZIO RISORSE UMANE

dott. Alessio Ravagni

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

- Allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati"

CM